

Ai gentili clienti
Loro sedi

Credito d'imposta per le spese di videosorveglianza: domande dal 20 febbraio al 20 marzo 2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che da lunedì 20 febbraio 2017 e fino al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno sostenuto **spese per sistemi di videosorveglianza digitale**, sistemi di allarme e di vigilanza potranno inviare le domande di accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un **credito d'imposta alle persone fisiche che nel corso del 2016 abbiano sostenuto spese per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme**, nonché per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza dirette alla prevenzione di attività criminali. Le spese devono riguardare immobili non utilizzati nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo e, in caso di uso promiscuo, **il credito spetta nella misura del 50%**. La richiesta **va inviata telematicamente all'Agenzia utilizzando l'apposito software gratuito "Creditovideosorveglianza"** che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta, autonomamente oppure tramite intermediario, con il software "Creditovideosorveglianza". Nella domanda **vanno indicati il codice fiscale del beneficiario e del fornitore del bene o servizio**, nonché **numero, data e importo delle fatture relative ai beni e servizi acquisiti**, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

Premessa

L'art. 1, co. 982 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha riconosciuto per il 2016, **per le spese sostenute dalle persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o d'impresa** ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, **un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito nel limite massimo di 15 milioni di euro**.

OSSERVA

L'agevolazione è riconosciuta **nella misura percentuale determinata sulla base del rapporto** tra:

- **l'ammontare delle risorse stanziare** (Euro 15.000.000,00) e
- **il credito d'imposta complessivamente richiesto.**

Sulla Gazzetta Ufficiale del 22.12.2016 è stato pubblicato **il decreto del Ministero dell'Economia 6 dicembre 2016 che definisce i criteri e le procedure per l'accesso al credito d'imposta e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo.** Il citato decreto spiega che **il credito d'imposta:**

- **spetta alle persone fisiche** per le spese prima citate a condizione che siano sostenute in relazione a immobili non utilizzati nell'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo;
- **è ridotto del 50%, per le spese sostenute in relazione all'immobile adibito promiscuamente** all'esercizio d'impresa o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente;
- **non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese.**

Per il riconoscimento dell'agevolazione, è necessario inoltrare in via telematica un'apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, indicano l'importo delle spese agevolabili sostenute nel 2016. Il termine **per la presentazione si sarebbe dovuto stabilire con un successivo provvedimento dell'Amministrazione finanziaria.**

OSSERVA

Ebbene, con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 33037 del 14.2.2016 **sono stati definiti i contenuti dell'istanza, nonché le modalità ed i termini di presentazione della stessa.**

Come accedere al credito d'imposta

Per poter fruire dell'agevolazione è sufficiente **collegarsi al sito dell'Agenzia e inviare la richiesta, con l'apposito software denominato "Creditovideosorveglianza"**, che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

OSSERVA

L'istanza di attribuzione del credito d'imposta - da presentarsi esclusivamente in via telematica - **è presentata all'Agenzia delle entrate:**

- **direttamente da parte dei soggetti abilitati** ovvero;

→ **tramite i soggetti incaricati** di cui ai commi 2-bis e 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 (commercialisti, consulenti del lavoro ecc..)

Nella domanda vanno indicati:

- il **codice fiscale del beneficiario** e del **fornitore del bene** o servizio;
- **numero, data e importo delle fatture** relative ai beni e servizi acquisiti, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto.

OSSERVA

Occorre inoltre specificare se la **fattura è relativa ad un immobile adibito promiscuamente all'esercizio d'impresa** o di lavoro autonomo e all'uso personale o familiare del contribuente. In questo caso il credito d'imposta spetterà nella misura del 50%.

Bisogna prestare assoluta attenzione al fatto che **i contribuenti possono comunque presentare un'unica richiesta comprensiva dei dati di tutte le spese sostenute nel 2016** e, nel caso in cui siano presentate più istanze da un medesimo soggetto, **sarà ritenuta valida l'ultima istanza presentata che sostituisce e annulla le precedenti domande.**

Misura del credito d'imposta e utilizzo dello stesso

Come accennato, il credito d'imposta **è riconosciuto nella misura percentuale che sarà resa nota con provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate **da emanarsi entro il 31 marzo 2017**, risultante dal rapporto tra:

- **l'ammontare delle risorse stanziato** e
- **il credito d'imposta complessivamente richiesto.**

Il beneficiario può utilizzare il credito d'imposta **maturato in compensazione** ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, presentando **il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**. Le persone fisiche non titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo **possono utilizzare il credito spettante anche in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.**

OSSERVA

L'eventuale ammontare del credito d'imposta **non utilizzato potrà essere fruito nei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale.**

Termini per la presentazione dell'istanza

Da lunedì 20 febbraio 2017 e fino al 20 marzo 2017, i contribuenti che hanno sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale, sistemi di allarme e di vigilanza **potranno** dunque:

→ **inviare le domande di accesso al credito d'imposta introdotto dalla Legge di Stabilità 2016**. Il

→ utilizzando **l'apposito software gratuito "Creditovideosorveglianza"** che sarà disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

OSSERVA

Si ribadisce che possono accedere al canale telematico **tutte le persone fisiche che nel 2016 abbiano sostenuto spese per sistemi di videosorveglianza digitale** o di allarme oppure spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza a protezione di immobili **non adibiti ad attività d'impresa o lavoro autonomo**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO